

CONTRATTO

tra

Neptune Vicolungo I S.r.l., con sede in via Marradi 15 – 20123 Milano **partita iva** 05529860966, in persona di Sara Galvano, consigliere (di seguito “**Vicolungo**”)

e

Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Novara e VCO, con sede in Novara , Via Biandrate 20/b, in persona del/la Presidente Paola Sanvito , nato/a ad Arona , il 31/12/1967, c.f. SNVPLA67T71A429Z (di seguito “**OPI Novara VCO**”)

Vicolungo e OPI Novara VCO di seguito congiuntamente le Parti e singolarmente la Parte.

Premesso che

- Vicolungo è il proprietario del centro commerciale Vicolungo The Style Outlets sito nel comune di Vicolungo (NO) (il “**Centro**”),
- OPI Novara e VCO è l’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Novara e Verbania,
- le Parti intendono instaurare una collaborazione che consenta a Vicolungo di offrire agli iscritti all’albo di OPI Novara VCO condizioni di fruizione dei propri servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle applicate in via ordinaria.

1) Premesse ed allegati

Le premesse formano parte essenziale della presente contratto.

2) Oggetto

Con il presente contratto Vicolungo nel periodo compreso tra la data di firma del contratto **ed il 31/12/2020** si impegna a consegnare a ciascuna persona che si presenta presso l’Info Point con la tessera personale di OPI Novara VCO una shopping card, tessera con validità giornaliera che dà diritto ad uno sconto del 10% sul prezzo outlet nei negozi presenti nel Centro aderenti all’iniziativa, restando altresì inteso che i predetti sconti non saranno cumulabili con altri sconti e non saranno applicabili durante il periodo dei saldi.

3) Comunicazione

L’Iniziativa sarà fatta conoscere al pubblico attraverso:

- Il sito internet di OPI Novara VCO (sezione News) per il periodo tra la data di firma contratto ed il 31/12/2020;
- newsletter di OPI Novara VCO ai propri associati (o altre iniziative, da indicare a cura di OPI Novara VCO)

Tutte le spese per la realizzazione delle attività di comunicazione saranno a carico delle Parti per quanto di competenza di ciascuna.

Le Parti potranno concordare ulteriori forme di comunicazione relative all'Iniziativa.

I contenuti di tutte le comunicazioni pubblicitarie, in qualsiasi modo realizzate o di ulteriori forme di comunicazione attinenti all'Iniziativa, saranno preventivamente concordati ed approvati per iscritto dalle Parti.

4) Uso dei marchi

Vicolungo concede a OPI Novara VCO, per tutto ciò che concerne l'Iniziativa oggetto del presente contratto, l'uso del marchio Vicolungo The Style Outlets per la realizzazione del materiale pubblicitario di cui al precedente articolo al fine di identificare e pubblicizzare il Centro, esclusivamente nei limiti del presente contratto, essendo inteso che tale uso viene fatto nell'esclusivo interesse di Vicolungo.

OPI Novara VCO concede a Vicolungo, per tutto ciò che concerne l'Iniziativa, l'uso dei marchi di cui è titolare unica ed esclusiva, per la realizzazione del materiale pubblicitario di cui al precedente articolo, esclusivamente nei limiti del presente contratto.

Il diritto del usare i marchi, come previsto al punto precedente, cessa immediatamente con la cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto.

5) Privacy

Le Parti si informano reciprocamente che tutti i dati ricevuti verranno trattati in forma telematica e cartacea al solo fine della gestione del presente contratto. Non verranno comunicati se non a soggetti necessari per l'espletamento delle funzioni (ad esempio, spedizionieri, studi di amministrazione e contabilità). Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, in difetto, non sarà possibile procedere all'esecuzione del presente contratto. Le Parti potranno richiedere al Responsabile del trattamento dei dati pro-tempore della controparte, l'accesso, la modifica e la cancellazione dei dati od opporsi al loro utilizzo, ai sensi della normativa applicabile vigente.

6) Riservatezza

Le Parti si impegnano a non divulgare e a non far divulgare da dipendenti e collaboratori, qualsiasi informazione ricevuta dalla controparte, ivi comprese quelle contenute in ogni e qualsiasi documento scambiato tra le Parti durante l'esecuzione del contratto, o comunque in relazione ad esso.

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3, le Parti si impegnano inoltre a non citare la controparte in qualsiasi comunicato stampa o forma di pubblicità, anche sul web, senza il previo consenso scritto della stessa.

Le Parti si impegnano a fare in modo che gli obblighi di cui sopra siano contestualmente assunti da dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e da chiunque partecipi a qualunque titolo e in nome o per conto delle Parti stesse, configurandosi la responsabilità nascente dalla violazione dell'obbligo di riservatezza come gravante solidalmente sulla parte in questione.

Quanto sopra si applicherà anche nei 3 (tre) anni dopo la cessazione del presente contratto per qualsiasi motivi.

7) Durata

Il presente contratto è a tempo determinato con decorrenza dalla data di firma dello stesso e scadenza al **31/12/2020**. È espressamente escluso ogni tacito rinnovo. Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente contratto inviando alla controparte una dichiarazione di recesso con raccomandata A/R o PEC con un preavviso pari ad almeno 3 (tre) mesi, restando inteso che per coupon validamente emessi dovrà essere garantito il servizio di cui al presente contratto.

8) Clausola risolutiva espressa

Le Parti riconoscono sin d'ora alle obbligazioni di cui agli articoli 4 (Uso dei marchi) e 7 (Riservatezza) del presente contratto il carattere di essenzialità, pertanto ciascuna Parte potrà, senza pregiudizio a qualsiasi altra applicabile disposizione di legge o di questo contratto, risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. in caso di inadempimento anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai predetti articoli.


9) Foro competente e legge applicabile

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti in ordine alla interpretazione, applicazione e cessazione ed in genere alle sorti del presente contratto, sarà devoluta alla competenza del Foro di Milano in via esclusiva, dovendosi considerare escluso qualsiasi altro Foro alternativo per legge. La presente scrittura privata è regolata dalla legge italiana e dovrà essere interpretata ai sensi di tale legge.

Milano, il 14 luglio 2020

Neptune Vicolungo I Srl

Sara Galvano



Ordine delle professioni infermieristiche
Novara e VCO


La Presidente
Dott.ssa Raia Salvati



Per specifica approvazione ex Art. 1341 e 1342 c.c., le Parti approvano esplicitamente gli articoli n. 7 (Riservatezza), n. 8 (Durata), n. 9 (Clausola risolutiva espressa) e n. 10 (Foro competente).

Neptune Vicolungo I S.r.l.

Sara Galvano



Ordine delle professioni infermieristiche
Novara e VCO

La Presidente
Dott.ssa Raia Salvati



